

ORIGINALE B

Sentenza 3280/16 R.G. 1580/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. Andrea Zardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1580 del ruolo generale dell'anno 2014 promossa da: [redacted] difesa dagli avv. Giorgio Bacchelli e Patrizia Antonucci

contro

Generali Italia s.p.a. difesa dall'avv. Filippo Mazzuccato
Lease Plan Italia s.p.a. e **Vecchi Luigi** - convenuti contumaci

Cron.

5375/16

Rep. N.

3390/16

Spedita 11.12.15

Depositata

1 NOV 2016

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

[redacted] conviene in giudizio Lease Plan Italia s.p.a., [redacted], la prima proprietaria e il secondo conducente del veicolo danneggiante, e l'impresa assicuratrice Generali Italia spa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertata e dichiarata la responsabilità civile dei convenuti Lease Plan Italia e [redacted] (proprietaria conducente del veicolo antagonista) nella causazione del sinistro de quo avvenuto il 10/5/2013, condannare gli stessi, nonché la compagnia Generali Italia S.p.A. (già alleanza Toro assicurazioni S.p.A.), ex art. 144 codice assicurazione, in via alternativa o solidale, al risarcimento dei danni tutti dovuti a parte attrice, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati nella misura che risulterà provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletanda; oltre a rivalutazione monetaria, agli interessi legali e con vittoria delle spese giudiziali.

Si costituisce in giudizio Generali Italia S.p.A., che lamenta di non aver potuto sottoporre l'attrice a visita medico legale onde proporre idonea offerta risarcitoria; l'attrice pur avendo accettato la procedura di indennizzo diretto percependo il risarcimento del danno materiale da Fata Assicurazioni si è rifiutata di continuare la trattazione del sinistro con la suddetta compagnia, preferendo citare in giudizio Generali Italia S.p.A.; lamenta pertanto la violazione dei principi di correttezza e buona fede relativamente alla facoltà di esperire alternativamente la procedura di indennizzo diretto o l'azione diretta contro il responsabile civile; contesta la quantificazione del danno non patrimoniale da parte dell'attrice e chiede l'applicazione della novella dell'articolo 139 codice assicurazioni di cui alla legge 27/2012. Conclude la convenuta dichiarando la propria disponibilità a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale realmente patito nel sinistro del 10/5/2013 e quindi chiede che venga stabilita l'entità esatta di detto risarcimento.

Con la compensazione delle spese processuali.

_____ e _____ Italia sono rimasti contumaci.

Precisa l'attrice che il danno materiale è stato integralmente risarcito dalla compagnia Fata Assicurazioni, e dichiara che non intende avvalersi della procedura di indennizzo diretto optando per l'azione prevista dall'articolo 144 CdA.

Non essendovi contestazione sulla responsabilità, la vertenza riguarda la liquidazione del danno fisico, in relazione al quale è stata disposta la consulenza medico-legale con incarico conferito al dr. Fabrizio Amato, che ha diagnosticato all'attrice un trauma contusivo distorsivo del rachide cervicale e un lieve trauma contusivo lombare, riconoscendo un danno biologico del 2,5%, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 3, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 15 ritenendo congrue le spese mediche sostenute; sotto il profilo del nesso di causalità afferma il c.t.u. che non vi è motivo di dubitare del corretto uso dei mezzi di protezione previsti dalla legge. Precisa il c.t.u. che le lesioni pur non essendo state accertate strumentalmente sono da considerarsi accertate clinicamente e obiettivamente.

Ricorrono pertanto le condizioni di legge per la risarcibilità del danno, atteso che le lesioni sono state accertate con criterio clinico e obiettivo, secondo le prescrizioni degli artt. 32 comma 3 ter e 32 comma 3 quater L. 27/12, e non sulla base di semplice sintomatologia soggettiva, infatti, pur in assenza di riscontro strumentale, la consistenza delle lesioni fisiche è stata accertata nella perizia con obiettività scientifica e riferibilità eziologica al sinistro.

Ciò premesso, rilevato che l'attrice al momento del sinistro aveva compiuto 73 anni, il danno da invalidità permanente viene determinato in base ai parametri di calcolo indicati dall'art. 139 comma 5 d.lvo 7/9/2005 n. 209, e successivi aggiornamenti. La natura delle lesioni e la durata della malattia consentono la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, provocato dalla sofferenza contingente e dal turbamento d'animo transeunte conseguenti al fatto illecito, da liquidarsi in via equitativa e distinta dal danno biologico che afferisce all'integrità fisica (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.).

I.P. 2,5%		=	1494,79
I.T.T.	gg. 3 x 75 %	=	104,15
I.T.P.	gg. 15 x 50 %	=	347,18
I.T.M.	gg. 15 x 25 %	=	173,59
			<u>2119,71</u>
Danno morale			<u>300,00</u>
			2419,71
Spese mediche			<u>1054,50</u>
			3474,21

L'attrice ha diritto di ottenere l'integrale risarcimento del danno fisico

mediante il pagamento della somma di euro 3474,21, già aggiornata all'attualità per effetto degli adeguamenti di legge, sulla quale maturano gli interessi legali dalla data della domanda.

Nessuna prova è stata fornita da parte convenuta della violazione del principio di correttezza e buona fede, in relazione a un asserito rifiuto da parte dell'attrice di sottoporsi alla visita medica disposta dall'Assicurazione.

Le spese, comprese quelle per la consulenza d'ufficio e di parte, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

- accertata la responsabilità dei convenuti [redacted] e [redacted] nella causazione del sinistro in oggetto, avvenuto il 10/5/2013, condanna gli stessi convenuti e la compagnia Generali Italia S.p.A. (già Alleanza Toro assicurazioni S.p.A.), in solido, il pagamento in favore dell'attrice [redacted], a titolo di risarcimento del danno per le lesioni subite, di €. 3474,21 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna le parti convenute a rifondere all'attrice le spese processuali che liquida in € 1205,00 per onorario di avvocato, € 165,40 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali C.P.A. e I.V.A. come per legge, rimborso di € 427,00 per ctu e di € 366,00 per ctp.

Bologna 6/4/2016

Il Giudice di Pace

Avv. Andrea Zardi



Deposito in Tribunale
il 17 NOV 2016

Doc. [redacted]

